

Numero
2131

cl

0

Bellinzona
28 aprile 2021

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

PER E-MAIL

Dipartimento federale dell'economia, della
formazione e della ricerca DEFR
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Schwarzenburgstrasse 165
3003 Berna

Invio per posta elettronica:
gever@blw.admin.ch

Procedura di consultazione – Pacchetto di ordinanze agricole 2021


Gentili Signore, egregi Signori,

ci riferiamo alla consultazione menzionata in epigrafe e tramite la presente vi sottoponiamo le osservazioni sviluppate.

Ringraziandovi per la preziosa opportunità accordata di esprimerci in materia, vogliate gradire, gentili Signore ed egregi Signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente



Norman Gobbi

Il Cancelliere



Arnoldo Coduri

Allegato:

- Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze 2021.

Copia (con invio interno) a:

- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Divisione economia (dfe-de@ti.ch);
- Sezione dell'agricoltura (dfe-sa@ti.ch);
- Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in internet.

Vernehmlassung zum Agrarpaket 2021

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances 2021

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze 2021

Organisation / Organizzazione	Repubblica e Cantone Ticino
Adresse / Indirizzo	Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino Piazza Governo 6 6501 Bellinzona
Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma	

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an gever@blw.admin.ch.

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.

Merci d'envoyer votre prise de position par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. **D'avance, merci beaucoup.**

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. **Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.**

Inhalt / Contenu / Indice

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali.....	3
BR 01 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture / Ordinanza sulle tasse UFAG (910.11)	4
BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13).....	5
BR 03 Landwirtschaftsberatungsverordnung / Ordonnance sur la vulgarisation agricole / Ordinanza sulla consulenza agricola (915.1)	9
BR 04 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01).....	12
BR 05 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20).....	13
BR 06 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161).....	15
BR 07 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307)	16
BR 08 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l'élevage / Ordinanza sull'allevamento di animali (916.310).....	17
BR 09 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)	18
BR 10 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2)	21
BR 11 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali	23
WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica (910.181)	24

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

Ringraziamo il Consiglio federale per averci dato la possibilità di esprimerci sul pacchetto di ordinanze agricole 2021.

In generale, salutiamo positivamente le modifiche proposte e proponiamo alcune modifiche aggiuntive.

In particolare, chiediamo che le selve castanili con una densità superiore a 50 alberi all'ettaro vengano riconosciute quali superfici per la promozione della biodiversità, vista la loro importanza, a sud delle Alpi, per la conservazione della biodiversità nonché dal punto di vista agricolo, alimentare, culturale, forestale, naturale e paesaggistico.

È inoltre estremamente importante che la Confederazione continui a sostenere finanziariamente i Cantoni nella loro lotta contro gli organismi di quarantena entrati in regime di contenimento anche nelle zone infestate, o nella maggior parte dei casi sarà impossibile impedirne efficacemente la diffusione al di fuori di queste zone.

Anche in Ticino la trasformazione del latte in formaggio diventa sempre più l'unica via percorribile per assicurare un prezzo soddisfacente ai produttori. Riteniamo perciò che il supplemento per il latte trasformato in formaggio non vada diminuito.

In alcuni punti sosteniamo pienamente la presa di posizione della KOLAS, ed abbiamo dunque riportato le relative osservazioni direttamente in tedesco.

BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Contrariamente al rapporto esplicativo, i caprini sono stati omessi nel testo di legge al fine di calcolare l'effettivo determinante di animali prendendo come riferimento i dati della banca dati sul traffico di animali. Ci chiediamo se la qualità dei dati di riferimento sarà sufficiente per ricalcolare i carichi usuali e evitare molti ricorsi. Vi chiediamo pertanto un'eventuale entrata in vigore successiva.

Nel nostro Cantone ci sono ben 245 ha di selve gestite da aziende agricole. Oltre la metà di questa superficie ha potuto essere ripristinata e rivalorizzata grazie alla collaborazione del mondo forestale e agricolo. Grazie a ciò numerose aziende agricole e i valorizzatori hanno riscoperto il valore delle selve e della castagna quale bene agricolo, alimentare, culturale, forestale, naturale, paesaggistico e benefico per la biodiversità (studi scientifici e progetto PAN).

A sud delle alpi le selve si trovano spesso a margine dei migliori terreni agricoli del fondovalle o sui pendii che li sovrastano e rappresentano pertanto delle aree di transizione a carattere boschivo tra le zone agricole aperte e i boschi di versante. La gestione estensiva delle selve, conformemente alla legge sulle foreste, consente di mantenere un ambiente boschivo luminoso al di sotto dei 1000 mslm e questo non può che favorire la conservazione degli habitat necessari al mantenimento di numerose specie definite negli obiettivi ambientali agricoli (OAA, Operationalisierung der Umweltziele Landwirtschaft, Art-Schriftenreihe 18, Januar 2013), per esempio diverse specie di farfalle come la Baccante (*Lopinga achine*). Le selve costituiscono di fatto una riserva importante di specie faunistiche specifiche per promuovere i collegamenti ecologici necessari a numerose specie animali. Non va inoltre dimenticato che nelle selve sono spesso presenti elementi strutturali come muri, sassi, corsi d'acqua. La gestione delle selve al sud delle Alpi rientra quindi negli OAA (cfr. pp. 69-136, Art-Schriftenreihe 18, Januar 2013). Queste importanti caratteristiche delle selve gestite mostrano che queste sono delle superfici per la promozione della biodiversità e svolgono già tutt'oggi tale funzione comprovata da vari studi scientifici.

Alla luce di quanto sopra, il palese e pertinente completamento in ambito agricolo per quanto riguarda le selve castanili con più di 50 alberi all'ettaro è il vostro riconoscimento delle medesime quali superfici per la promozione della biodiversità (SPB) e un congruo compenso per le correlate prestazioni (come per le selve fino a 50 alberi/ha). Le selve castanili con densità massima di 50 alberi all'ettaro e una cotica erbosa fitta possono già essere annunciate come SPB (p.es. prato o pascolo estensivo). In questo modo il vuoto legislativo verrebbe colmato.

A partire dal 1° gennaio 2022, le fosse per il liquame aperte non saranno più conformi ai requisiti ambientali stabiliti nell'Ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico (OIA). Da circa dieci anni, l'adeguamento su base volontaria è stato promosso in molti cantoni – tra cui il Ticino, anche attraverso il Piano di risanamento dell'aria 2007-2016 – come parte dei progetti sulle risorse di ammoniaca ed è definito come lo stato dell'arte nell'aiuto all'esecuzione UFAM/UFAG per la protezione dell'ambiente nell'agricoltura Costruzioni rurali e protezione dell'ambiente (2012). La combinazione di chiari requisiti legali e lo scaglionamento del sostegno finanziario esistente ha lo scopo di “spingere” i tempi per la copertura delle fosse di liquame aperte.

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
Art. 41 cpv. 3 ^{bis} – 3 ^{ter}	3 ^{bis} Per il versamento dei contributi a partire dal 2023, esso adegua il carico usuale di aziende d'estivazione e con pascoli comunitari con pecore non munte e caprini se il carico medio negli anni di riferimento 2021 e 2022, calcolato con i coefficienti UBG di cui ai numeri 3.2-3.4 rispettivamente 4.2-4.4 dell'allegato dell'OTerm2, è superiore al 100 per cento del carico usuale attuale. Il nuovo carico usuale corrisponde: a. per le aziende che negli anni di riferimento presentavano un carico fino al 100 per cento del carico usuale: a questo carico, tuttavia calcolato con i coefficienti UBG di cui ai numeri 3.2-3.4 rispettivamente 4.2-4.4 dell'allegato dell'OTerm; b. per le aziende che negli anni di riferimento presentavano un carico superiore al 100 per cento del carico usuale: al carico usuale attuale moltiplicato per il carico medio negli anni di riferimento, tuttavia calcolato con i coefficienti UBG di cui ai numeri 3.2-3.4 rispettivamente 4.2-4.4 dell'allegato dell'OTerm, diviso per il carico medio negli anni di riferimento.	Finora gli agnelli e capretti sono compresi nel coefficiente UBG della madre. In considerazione del cambiamento, va adeguato anche il carico usuale per le aziende d'estivazione e i pascoli comunitari con caprini analogamente a quello degli ovini.
Art. 55 cpv. 1	Aggiungere: lett. r. selve castanili	Vedi osservazioni generali. Le selve castanili fino a 50 alberi possono già essere annunciate come SPB (p.es. prato o pascolo estensivo, cfr. art 19 cpv. 7). Il vuoto legislativo verrebbe colmato con la nuova lettera. Essendo le selve bosco, la concimazione e l'uso di prodotti fitosanitari sono vietati. Inoltre, la gestione prevede almeno uno sfalcio.
Art. 56 cpv. 1	Per le superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere a–k e q- r nonché per gli alberi di cui all'articolo 55 capoverso 1bis lettera a sono versati contributi del livello qualitativo I.	Vedi sopra.
Art. 59 cpv. 1	Il contributo del livello qualitativo II è versato se le superfici di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere a–f, n, e o e r nonché gli alberi di cui all'articolo 55 capoverso 1bis lettera a	Vedi sopra.

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
	presentano qualità botanica o strutture favorevoli alla biodiversità e se sono adempiute le esigenze di cui all'articolo 58 e all'allegato 4.	
Art. 61 cpv. 1	La Confederazione sostiene progetti dei Cantoni per la promozione dell'interconnessione e della gestione adeguata di superfici per la promozione della biodiversità secondo l'articolo 55 capoverso 1 lettere a–k, n, e p e r nonché di alberi secondo l'articolo 55 capoverso 1bis	Vedi sopra
Allegato 4 numeri 12.1.5		
Allegato 7 numeri 3.1.1	1. Prati sfruttati in modo estensivo e selve castanili	Vedi osservazioni all' Art. 55 cpv. 1. , Visto che la concimazione e l'uso di prodotti fitosanitari sono vietati le selve vanno trattate alla stregua dei prati estensivi e delle selve fino a 50 alberi/ha.
Allegato 7 numeri 3.2.12	La Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo dei seguenti contributi per anno: a. per ettaro di pascoli estensivi, pascoli boschivi e selve castanili 500 fr.	Vedi sopra.
Allegato 8 Cifra 2.3a Allegato 4 OIMSC	In alternativa all'annunciata riduzione dei contributi dopo la scadenza del termine di risanamento, l'attuale aiuto agli investimenti per la copertura delle fosse di liquame esistenti (allegato 4 dell'ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura, OIMSC) dovrebbe essere ottimizzato e scaglionato in modo da creare un incentivo al risanamento volontario anticipato. In particolare, il risanamento anticipato entro 1-3 anni dall'entrata in vigore (1.1.2022) dovrebbe essere finanziariamente	Da più di 10 anni esistono incentivi federali per la copertura dei depositi di liquame aperti. A causa della mancanza di un requisito legale, finora è stato fatto solo un uso limitato di questi aiuti finanziari. Con l'obbligo di copertura e un sostegno finanziario adeguatamente scaglionato nel tempo, l'adeguamento deve essere stimolato affinché si realizzi in tempi brevi.

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
	conveniente.	

BR 03 Landwirtschaftsberatungsverordnung / Ordonnance sur la vulgarisation agricole / Ordinanza sulla consulenza agricola (915.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

L'agricoltura in evoluzione richiede per riflesso anche un cambiamento del modus operandi e degli ambiti d'attività della consulenza agricola. Considerata la riorganizzazione di Agroscope e di Agridea come pure gli sforzi intrapresi per migliorare la messa in rete delle conoscenze tra ricerca e pratica, vediamo positivamente una revisione della presente ordinanza. Il supporto richiesto ai Cantoni per mantenere alcune attività di Agroscope, come pure la nuova modalità di lavoro per progetto, si riflette in un maggior impegno per la consulenza cantonale anche nella raccolta dati.

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
Art. 2 cpv. 2 lett. a	il perfezionamento professionale e lo sviluppo della personalità delle persone lo sviluppo personale.	«lo sviluppo della personalità delle persone»: espressione poco felice o poco chiara. Nell'art.136 della LAgr (910.1) cpv. 1 è indicato che (la consulenza) è prestata a queste persone assistendole nei loro processi professionali e nel loro perfezionamento.
Art. 2 cpv. 2 lett. d	della sicurezza alimentare e della salvaguardia delle basi naturali della vita delle risorse naturali	delle basi naturali della vita: il termine in italiano è molto vago ed ha poco senso
Art. 5 cpv. 4	L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) e i Cantoni (rappresentati dalla Conferenza dei direttori dell'agricoltura) stipulano una convenzione ...	
Art. 6 cpv. 1	Compiti dei servizi di consulenza dei Cantoni a. salvaguardia delle basi naturali della vita risorse naturali e delle basi produttive b. sviluppo dello spazio rurale e promozione dell'innovazione; c. accompagnamento del cambiamento strutturale per rafforzare la competitività e l'adattamento al mercato; d. produzione sostenibile di derrate alimentari sane e di alta qualità;	Le aggiunte sono state inserite per meglio allineare i compiti con gli obiettivi elencati nell'art. 2 Sotto la salvaguardia delle basi produttive potrebbe rientrare anche la protezione delle greggi (fino ad ora inserito come compito della consulenza cantonale nell'aiuto all'esecuzione per la protezione del bestiame dell'UFAM ma non menzionato in alcuna ordinanza agricola). Con l'aumento della popolazione di lupi in Svizzera la consulenza in questo ambito diventerà essenziale per la sopravvivenza dell'allevamento di piccoli ruminanti nelle zone di montagna. Valutare se inserire la protezione delle greggi come punto esplicito a sé.

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
	<p>e. economia aziendale, economia domestica, tecnologia agricola, digitalizzazione e orientamento al mercato;</p> <p>f. sviluppo della personalità dal profilo professionale professionalità e dello spirito imprenditoriale e formazione in gestione aziendale.</p>	<p>stante.</p> <p>Il concetto di «sviluppo della personalità dal profilo professionale» è già presente nell'ordinanza attualmente in vigore, ma non è chiaro cosa concretamente s'intenda. Professionalità e spirito imprenditoriale avrebbero più senso e andrebbero nella direzione della prossima PA.</p>
Art. 6 cpv.2 lett. f	Interconnessione di Messa in rete tra ricerca, formazione, e consulenza con la e pratica nella filiera agroalimentare.	Il termine «interconnessione» in italiano viene usato solitamente in relazione ai progetti d'interconnessione. In questo caso il termine «messa in rete» è più adatto.
Art. 7	Il personale specializzato delle centrali di consulenza e dei servizi di consulenza delle organizzazioni deve possedere, oltre alle competenze specialistiche, le qualifiche pedagogiche metodico-didattiche necessarie all'esercizio dell'attività.	Il consulente non è un insegnante e necessita di qualifiche metodico-didattiche: deve saper accompagnare gli agricoltori nei processi e nei cambiamenti, comunicare, gestire situazioni conflittuali, avere facilità con i mezzi digitali, ...
Art. 10	Aiuti finanziari per progetti di consulenza Aggiungere Aiuti finanziari per progetti pilota e progetti dimostrativi	Gli aiuti finanziari per i futuri progetti pilota e progetti dimostrativi, molto importanti per le attività delle consulenze cantonali in particolare per il miglioramento del trasferimento delle conoscenze (LIWIS) tra ricerca e pratica, non sono menzionati in questa revisione dell'ordinanza. I mezzi finanziari sono previsti solo a partire dalla PA22+?
Art. 10 cpv. 4	Gli aiuti finanziari ammontano al 75 per cento al massimo dei costi comprovati. I costi infrastrutturali non sono computabili. I costi per prodotti informatici vanno riportati e valutati separatamente.	Nei moderni progetti di consulenza e informazione l'informatica gioca spesso un ruolo fondamentale. A dipendenza di come si interpreta l'espressione "infrastrutturali", È possibile che pagine Internet o App non potrebbero più venir finanziate.
Art. 11 cpv. 2	Gli accertamenti preliminari in vista dello sviluppo di progetti innovativi sono finalizzati a consentire al promotore di pianificare progetti innovativi e di verificarne la fattibilità, in particolare nell'ottica di progetti di sviluppo regionale di cui	Anche i progetti innovativi OQuSo secondo l'ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell'agricoltura

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
	all'articolo 93 capoverso 1 lettera c LAgr, e di progetti sulle risorse secondo l'articolo 77 lettere a e b LAgr e di progetti orientati al miglioramento della qualità e della sostenibilità di cui all'articolo 11 LAgr.	e nella filiera alimentare possono ricevere questo tipo di contributo.

BR 05 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Approviamo e appoggiamo l'idea di formare e responsabilizzare le aziende ma bisogna prevedere un controllo di queste e introdurre una procedura per completare la lista di tutte le aziende presenti sul territorio (comprese quelle non ancora omologate/notificate)

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
Art. 16, cpv. 3	Modificare il cpv. 3 come segue: "In caso di rischio particolarmente elevato di diffusione dell'organismo da quarantena in questione al di fuori della zona infestata, l'ufficio federale competente può ordinare misure di contenimento e di eradicazione sia all'interno che all'esterno della zona infestata, al fine di mantenerne una bassa prevalenza e contro il pericolo di diffusione."	Per contrastare la diffusione di un organismo di quarantena devono essere messe in atto specifiche misure di contenimento ed eventualmente di eradicazione, sia nella zona infestata che nella zona cuscinetto. Molte misure possono svolgere un'azione di contenimento o di eradicazione a seconda del contesto in cui vengono applicate. La modifica dell'articolo si rende necessaria per permettere un'efficace contrasto alla diffusione dell'organismo e per poter mantenere o ricondurre una zona infestata a bassa prevalenza.
Art. 39 cpv. 4	Eliminare l'articolo	Questo allentamento delle misure comporta dei rischi eccessivi e una perdita del controllo su materiale non controllato e potenzialmente ad alto rischio
Art. 77 cpv. 4	Abolire l'esame sulla piattaforma e introdurre un esame in forma cartacea in presenza	La piattaforma è una buona soluzione per divulgare le informazioni ma l'esame sulla piattaforma non riteniamo sia una prova valida e facilmente controllabile
Art. 97	Modificare il cpv 1 come segue: "...di cui agli articoli 10, 11, 13-19 , 22 lettera c, 23, 25 e 29b."	L'indennità ai Cantoni deve essere estesa anche alle spese legate a quegli organismi di quarantena entrati in regime di contenimento, come previsto dall'art. 16. Spesso le spese legate al contenimento degli organismi sono molto onerose sia dal punto di vista forza lavoro che economicamente. Se non sono previsti sostegni federali ai Cantoni coinvolti in questo tipo di lotta, sarà impossibile assicurare un piano efficace a

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
		<p>livello cantonale per contrastare la diffusione dell'organismo nocivo in questione (es. coleottero giapponese e Flavescenza dorata in Ticino). L'art. 48 cpv. 3 lett. e nr. 1 dell'ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali (OPV) prevedeva il sostegno della Confederazione alle misure di contenimento ordinate dall'Ufficio federale nelle zone infestate, ma questo sostegno è stato inspiegabilmente tolto con il passaggio all'OSaIV. Riteniamo che si tratti di una lacuna da colmare.</p>

BR 09 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Die Änderung der Einfuhrperiode für Fleisch von Tieren der Rindviehgattung, Schweinefleisch in Hälften, sowie zugeschnittene Rindsbinden gesalzen und gewürzt wird abgelehnt. Die vierwöchige Einfuhrperiode dient der Feinsteuerung dieser Märkte und erlaubt eine kontinuierliche Belieferung der Schlachtmärkte mit inländischen Tieren im optimalen Ausmastgrad. Das verhindert Foodwaste (minderklassierte Schlachtkörper) und fördert die Qualität des Schweizer Angebots, was ganz im Sinne der Qualitätsstrategie.

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
Art. 16 Abs. 3 Bst. a	Beibehaltung der geltenden Fassung: «für Fleisch von Tieren der Rindviehgattung, Schweinefleisch in Hälften sowie für zugeschnittene Rindsbinden, gesalzen und gewürzt: vier Wochen;»	Die bisherige Regelung ist beizubehalten. Die Verlängerung der Importperiode für diese wichtigen Fleischarten von vier Wochen auf eine quartalsweise Freigabe wird abgelehnt. Wie in den Erläuterungen ausgeführt, reduziert die Verlängerung der Einfuhrperiode die Möglichkeiten der Feinsteuerung der Importe und damit der zeitnahen Reaktion auf Marktstörungen für diese Produktionen mit hohem Inlandanteil. Das Interesse von Bund und Kantonen muss eine Regelung sein, die der Inlandproduktion Vorrang gegenüber Importen gibt und die konstante Belieferung des Schweizer Marktes mit Schweizer Produkten von bester Qualität d.h. mit Schlachttieren im optimalen Ausmastgrad erlaubt. Den, gegenüber heute, unveränderten administrativen Aufwand der Importeure, können die Detailhändler mit Marketingvorteilen aufgrund eines stets optimalen Schweizer Angebots wettmachen. Diese Situation ist also wie bisher in Kauf zu nehmen.

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
		<p>Die in den Erläuterungen erwähnte Begründung, eine Verlängerung der Einfuhrperiode sei ökologisch sinnvoller, weil die Importe dann via den See- und nicht den Luftweg transportiert würden, was positiv für den Klimaschutz sei, ist nicht stichhaltig. Die Logik dieser Begründung wäre nämlich der Verzicht auf Importe und somit die Transporte. Der Schweizer Konsument, die Schweizer Konsumentin sollte sich auf inländische Produkte beschränken und wenn die gewünschten Fleischstücke nicht mehr am Markt erhältlich sind, Verzicht üben: weniger Transporte und weniger tierische Nahrungsmittel.</p> <p>Obwohl die Importanteile für Schafffleisch quartalsweise freigegeben werden, wird dennoch ein grosser Teil dieser Importe auf dem Luftweg eingeführt. Die Realität ist also nicht schöngeistig.</p> <p>Die Belieferung des Marktes mit Schlachttieren muss möglichst konstant und fortlaufend erfolgen, damit die Tiere im optimalen Ausmastgrad geschlachtet werden können. So kommt es weniger zu Abzügen und Deklassierungen von Fleisch, was nebst dem Einkommensverlust für die Bauernfamilie, letztlich zu Foodwaste führt.</p>
Art. 16 Abs. 3 Bst. b	Beibehaltung der geltenden Fassung: «für Fleisch von Tieren der Schaf-, Ziegen- und Pferdegattung, Geflügelfleisch inkl. Geflügelkonserven und Schlachtnebenprodukte von Geflügel sowie für Schlachtnebenprodukte von Tieren der Rindvieh-, Schweine-, Pferde-, Schaf- und Ziegengattung: das Jahresquartal;»	Siehe Begründung / Bemerkungen zu Art. 16 Abs. 3 Bst. b

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni

BR 10 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Seit der Abschaffung des Schoggigesetzes und der Überführung je in eine neue produktgebundene Stützung für Produzenten von Milch und Getreide per 01.01.2019 haben sich die Anteile verkäster Milch und Molkereimilch an der Gesamtmilchmenge zugunsten ersterer verschoben. Diese Verschiebung spiegelt sich auch in der Ausschöpfung des Kredits "Zulagen Milchwirtschaft", wo die Verkäsungszulage absehbar mehr Budgetmittel beanspruchen wird, was zulasten der für die Verkehrsmilchzulage gedachten Mittel geht.

Die Zunahmen der verkästen Milchmenge wäre nicht möglich, ohne Zunahmen einer entsprechenden Nachfrage auf dem Markt. Die Schweizer Milchwirtschaft verhält sich also marktkonform. Das muss unbedingt unterstützt werden, weil es den Milchproduzenten Einkommen bringt, eine jahrzehntealte Forderung der Politik an die Milchwirtschaft ist und den Steuerzahler letztlich günstiger kommt als die Unterstützung der Produktion vom Markt nicht nachgefragte Produkte, z.B. Verkehrsmilch. Dieser Gesamtkontext ist höher zu werten, als die damalige Absicht des Bundesrates, die Mittel aus dem ehemaligen Schoggigesetz vornehmlich für die Molkereimilch einzusetzen, was im damaligen Kontext auch als blosses "Zückerli" interpretiert werden kann.

Die Änderung der Beitragssätze nach nur zwei Jahren ist ein Affront an Milchproduzenten und Verarbeitungsindustrie und untergräbt deren Planungssicherheit aus nicht stichhaltigen Gründen.

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
Art. 1c, Abs. 1	1 Die Zulage für verkäste Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch beträgt 15 14 Rappen pro Kilogramm Milch abzüglich des Betrags der Zulage für Verkehrsmilch nach Artikel 2a.	Eine Senkung von 15 auf 14 Rappen stellt eine direkte Schwächung des Käsemarktes dar! Diese unnötige Schwächung ist zu vermeiden, auch um die positive Entwicklung auf dem Käsemarkt nicht zu gefährden. Dabei sollte die Verkäsungszulage primär den vollfetten Käsen zugutekommen. Die Zulage von 15 Rp soll darum nach Fettgehalt (1/4 Fett, 1/2 Fett) abgestuft werden.
Art. 2a Abs. 1	1 Für Verkehrsmilch, die von Kühen stammt, richtet das BLW den Milchproduzenten und Milchproduzentinnen eine	Verlässliche Rahmenbedingungen / Planungssicherheit

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
	Zulage von 5 Rappen je Kilogramm aus.	

